

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 715)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalle Commissioni riunite 2^a (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) e 14^a (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1969 (V. Stampato n. 715)

presentato dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

dal Ministro della Sanità

(ZELIOLI LANZINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro del Tesoro

e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 giugno 1969*

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi è concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

Agli effetti del presente articolo l'incapacità lavorativa è quella derivante da minorazioni congenite o acquisite, non di natura psichica e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'articolo 26 della citata legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

La concessione dell'assegno è autorizzata, previo accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e inva-

lidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.

Avverso la decisione del comitato provinciale l'interessato può presentare ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla notifica ».

Art. 2.

In sostituzione dell'assegno di cui al precedente articolo, i mutilati e invalidi civili, dal primo del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che sospendono dalla stessa data la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso di quanto anticipato dagli ECA agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data di cui al precedente comma.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 65 anni, che abbiano presentato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, domanda intesa ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, ma non siano stati ancora sottoposti agli accertamenti sanitari di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A tale fine gli organi competenti trasmettono le domande degli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 65 anni, nei cui confronti sia stata riconosciuta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza

pubblica provvedono alla concessione dell'assegno mensile nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 con la decorrenza prevista dall'articolo primo della presente legge.

Dei provvedimenti concessivi è data comunicazione, a cura delle prefetture, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche agli effetti del rimborso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, che decorre dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 4.

All'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

L'ultimo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio ».

Al penultimo comma le parole:

« una invalidità permanente assoluta non di natura psichica », sono sostituite dalle seguenti:

« una riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi ».

Art. 5.

All'articolo 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

Al terzo comma le parole: « totale e permanente inabilità lavorativa » sono sostituite dalle parole « riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi ».

All'ultimo comma sono aggiunte, infine, le parole « salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate ».

Art. 6.

Le somme occorrenti per far fronte all'onere dipendente dalla concessione dell'assegno mensile di assistenza, valutato in lire 9.800 milioni, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1969.

Art. 7.

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili previste agli articoli 1, 3, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le seguenti somme, così ripartite:

1) Ministero della sanità:

a) per l'assistenza sanitaria specifica di cui all'articolo 1 della legge n. 625 L. 3.850.000.000

b) per il funzionamento delle Commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 625 » 850.000.000

2) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 3 della legge n. 625, ivi comprese le spese attinenti all'acquisto e al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, quale contributo devoluto alla speciale ge-

stione già istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 . . L. 300.000.000

Il Ministero della sanità nei limiti di spesa previsti dal precedente comma primo, lettera a) e nella misura non superiore al 20 per cento, ha facoltà di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature dei Centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi. Ha facoltà, altresì, di concedere contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito o progressivo, causa di motulesioni e neurolesioni.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge, hanno efficacia sino al 31 dicembre 1969.